

RISOLUZIONE SULL'UTILIZZO DI DATI PERSONALI PER LA COMUNICAZIONE POLITICA

27^{ma} Conferenza Internazionale delle Autorità di protezione dei dati e della privacy
Montreux, 14-16 settembre 2005

Presentata dall'Autorità italiana per la protezione dei dati con il sostegno dell'Autorità federale svizzera per la protezione dei dati, l'Autorità federale tedesca per la protezione dei dati, l'Ispettore Generale per la protezione dei dati della Polonia, il Commissario per la protezione dei dati della città di Berlino

La Conferenza

Considerando che la comunicazione politica costituisce uno strumento fondamentale per la partecipazione di cittadini, forze politiche e candidati alla vita democratica, e riconoscendo l'importanza di una libera comunicazione politica quale diritto fondamentale;

Considerando che la condizione di cittadino presuppone il diritto di ottenere informazioni e di essere informati adeguatamente durante campagne elettorali politiche e amministrative; che tale diritto trova applicazione anche in riferimento ad altre materie, altri eventi e posizioni politiche utili al fine di compiere scelte informate su altri temi della vita politica: referendum, elezione di candidati, accesso alle informazioni detenute da organismi politici o provenienti da rappresentanti eletti;

Considerando che le forze politiche e, in generale, gli organismi politici ed i rappresentanti eletti ricorrono a vari strumenti di comunicazione e di finanziamento, a molteplici fonti di informazione, ed alle nuove tecnologie, per stabilire contatti diretti e personalizzati con le più diverse categorie di interessati;

Considerando che in un numero crescente di Paesi vi è la tendenza ad un'espansione della comunicazione istituzionale operata da candidati e soggetti eletti, anche a livello locale o attraverso forme di e-government; che queste attività, che talora necessitano il trattamento di dati personali, riflettono il diritto dei cittadini di essere informati sull'attività degli eletti di cui sopra;

Considerando che, in tale contesto, una mole considerevole di dati personali viene continuamente raccolta da organismi politici, ed è talora sottoposta a trattamento con modalità aggressive attraverso le più diverse tecniche quali sondaggi, raccolta di indirizzi di posta elettronica attraverso programmi o motori di ricerca, sollecitazioni di voto a livello di intere città, ovvero forme di decisione politica raggiunte attraverso la TV interattiva, o forme di profilazione degli elettori; che i dati in oggetto talora comprendono illecitamente (oltre a indirizzi postali, numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica, informazioni sulle attività professionali ed il contesto familiare) dati sensibili relativi alle opinioni o attività morali e politiche, reali o ipotizzate, ovvero alle attività di voto;

Considerando l'esistenza di forme invasive di profilazione rispetto a persone che vengono classificate – talora in modo impreciso, o sulla base di contatti superficiali – come simpatizzanti, sostenitori, aderenti o iscritti al fine di potenziare la comunicazione personalizzata rivolta a singoli gruppi di cittadini;

Considerando che tali attività devono aver luogo secondo modalità lecite e corrette;

Considerando che è necessario tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati evitando, attraverso opportuni provvedimenti, indebite intrusioni, danni e costi a carico degli interessati stessi, in particolare effetti negativi e discriminazioni a livello della loro sfera personale ovvero la rinuncia ad alcune forme di partecipazione alla vita politica;

Considerando che tale tutela potrebbe essere conseguita tenendo conto del pertinente interesse pubblico connesso ad alcune attività di comunicazione politica, nonché di adeguate modalità e garanzie in rapporto alle comunicazioni interne rivolte a iscritti a partiti ovvero a semplici cittadini;

Considerando che, in tale contesto, è possibile promuovere attività responsabili di marketing senza limitare la circolazione di idee e proposte politiche, e che nonostante la comunicazione politica condivida talora molte delle caratteristiche delle attività promozionali, essa presenta alcuni tratti che la distinguono dal marketing per finalità commerciali;

Considerando l'esigenza di garantire il rispetto dei principi di protezione dei dati mettendo a punto uno standard minimo a livello globale che possa contribuire ad armonizzare i livelli di tutela degli interessati, anche sulla base di codici deontologici nazionali ed internazionali e tenendo conto delle soluzioni e delle norme specificamente individuate in vari Paesi;

Considerando che le autorità per la protezione dei dati possono svolgere un ruolo crescente nel pianificare interventi coordinati, anche in collaborazione con altre autorità di controllo competenti per i settori delle telecomunicazioni, dell'informatica, dei sondaggi elettorali, e delle attività elettorali;

adotta

la seguente Risoluzione:

Ogni attività di comunicazione politica che comporti il trattamento di dati personali, sia essa legata o meno a campagne elettorali, dovrebbe rispettare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, fra cui il diritto alla protezione dei dati personali, nell'osservanza di principi consolidati in materia, ed in particolare:

Principio di necessità

I dati personali dovrebbero essere oggetto di trattamento esclusivamente se ciò risulta necessario per il raggiungimento delle finalità per cui sono specificamente raccolti.

Liceità e correttezza della raccolta

La raccolta di dati personali dovrebbe avvenire attraverso fonti accessibili lecitamente, ed il trattamento dei dati dovrebbe essere effettuato in modo corretto. Si dovrebbe verificare che, ai sensi di legge, le fonti siano pubbliche ovvero siano utilizzabili esclusivamente per scopi specifici o secondo determinate modalità o per periodi limitati o in particolari occasioni.

E' necessaria particolare attenzione qualora gli interessati siano contattati attraverso modalità aggressive.

Qualità dei dati

Nel corso del trattamento è necessario rispettare gli altri principi concernenti la qualità dei dati. In particolare, i dati dovrebbero essere accurati, pertinenti, non eccedenti e aggiornati in rapporto alle specifiche finalità per cui sono raccolti, soprattutto qualora le informazioni siano relative alle opinioni sociali o politiche, o alle convinzioni etiche, dell'interessato.

Principio di finalità

I dati personali ricavati da fonti, istituzioni o associazioni pubbliche o private possono essere utilizzati per scopi di comunicazione politica se il loro trattamento ulteriore è compatibile con le finalità per cui sono stati raccolti e di cui gli interessati sono già stati informati, in particolare qualora si tratti di dati sensibili. I rappresentanti eletti devono rispettare tali principi qualora utilizzino per scopi di comunicazione politica dati personali raccolti nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali.

I dati personali raccolti originariamente per attività di marketing sulla base di un consenso informato possono essere utilizzati se le finalità di comunicazione politica sono menzionate specificamente nella dichiarazione di prestazione del consenso.

Proporzionalità

Il trattamento di dati personali dovrebbe avvenire esclusivamente attraverso modalità ed operazioni pertinenti agli scopi, particolarmente nel caso di dati relativi ad elettori potenziali o del confronto fra dati ricavati da archivi o banche dati di tipo diverso.

Il trattamento ulteriore di dati personali, soprattutto quelli conservati successivamente alla circostanza in rapporto alla quale sono stati raccolti, è ammissibile se le finalità perseguite dalla comunicazione politica sono in via di raggiungimento.

Informativa agli interessati

Prima di raccogliere il dato presso l'interessato, i destinatari devono ricevere un'informativa adeguata ai mezzi di comunicazione prescelti, in cui siano specificate l'identità del titolare (singoli candidati, responsabile esterno della campagna elettorale, associazione locale di sostenitori, o associazioni locali o di altro tipo; il partito politico nel suo insieme, ecc.) e le tipologie di flussi attese fra tali soggetti.

L'informativa dovrebbe essere fornita anche quando i dati non sono raccolti presso l'interessato, almeno nel caso in cui i dati non siano destinati ad essere conservati solo in via temporanea.

Consenso

Occorre verificare che il trattamento di dati personali si fondi sul consenso dell'interessato o su un altro presupposto legittimo previsto dalla legge. Il trattamento dovrebbe rispettare le norme specifiche in vigore nei singoli Paesi in rapporto alle fonti o ai mezzi di comunicazione utilizzati, in particolare per quanto riguarda gli indirizzi di posta elettronica, i numeri di fax, i messaggi SMS e/o altri messaggi di natura testuale o visiva ed i messaggi telefonici preregistrati.

Conservazione dei dati e misure di sicurezza

Ogni titolare, sia esso una forza politica o un singolo candidato, deve adottare tutte le misure di sicurezza di natura tecnica ed organizzativa necessarie a tutelare l'integrità delle informazioni raccolte ed a prevenire la perdita e/o l'utilizzo abusivo dei dati.

Diritti degli interessati

Agli interessati dovrebbero essere riconosciuti i diritti di accesso, rettifica, blocco e/o cancellazione nonché il diritto di opporsi alle comunicazioni indesiderate, e il diritto di chiedere, gratuitamente e con modalità semplici, di non ricevere ulteriori messaggi. L'esistenza di tali diritti dovrebbe essere menzionata nelle informative fornite agli interessati.

Dovrebbero essere previsti adeguati rimedi giuridici e sanzioni in caso di violazione dei diritti di cui sopra.

Traduzione non ufficiale